

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

8 GENNAIO 1964

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

7° ANNO N. 1

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

- Regolamento n. 1/64/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963, che modifica l'articolo 42 del regolamento n. 3 e gli articoli 5 e da 69 a 72 del regolamento n. 4 (assegni familiari per i figli di titolari di pensioni o di rendita e per gli orfani)* 1/64

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

- 64/1/CEE :**
Decisione della Commissione, del 27 dicembre 1963, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I » 4/64
- 64/2/CEE :**
Decisione della Commissione, del 6 gennaio 1964, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I » 5/64

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

- 64/3/CEE — 64/12/CEE :**
Risultati dei Bandi di gara (nn. 183, 187, 198, 201, 220, 224, 226, 246, 248, 269) 7/64
- 64/13/CEE :**
Approvazione di investimenti di carattere sociale nelle Repubbliche del Niger, della Costa d'Avorio e del Congo (Brazza) 12/64
- 64/14/CEE :**
Bando di gara n. 342 : Gara indetta dalla Repubblica islamica di Mauritania per un progetto finanziato dalla C.E.E. — Fondo europeo di sviluppo 12/64

NUOVE PUBBLICAZIONI:

8077* STUDI — SERIE AGRICOLTURA

N. 10/1963 — Il mercato comune dei prodotti agricoli — Prospettive « 1970 »

La Direzione Generale dell'Agricoltura ha ultimato uno studio sull'analisi delle tendenze del consumo e della produzione nonché della situazione dell'approvvigionamento di prodotti agricoli nella C.E.E. e negli Stati membri, in Danimarca, in Norvegia e nel Regno Unito « 1958 » — « 1970 ».

La pubblicazione di un rapporto, integrato da alcuni allegati statistici, rappresenta il risultato di questo lavoro.

Sono stati analizzati :

- i principi metodologici e le ipotesi di base formulate,
- le tendenze del consumo alimentare individuale e globale nella Comunità Economica Europea « 1958 » — « 1970 »,
- le tendenze della produzione agricola nella Comunità Economica Europea « 1958 » — « 1970 » (carne bovina, latte e prodotti lattiero-caseari, cereali, barbabietole da zucchero, patate),
- le prospettive « 1970 » per alcuni mercati agricoli della Comunità Economica Europea (latte e prodotti lattiero-caseari, carne bovina, zucchero, cereali),
- le prospettive « 1970 » per alcuni mercati agricoli (prodotti lattiero-caseari, carne bovina, zucchero, cereali) in una Comunità ampliata alla Danimarca, alla Norvegia e al Regno Unito.

La situazione dell'approvvigionamento della carne di maiale, uova e pollame, la cui produzione dipende quasi esclusivamente dall'approvvigionamento di cereali, è stato esaminato nell'analisi del mercato dei cereali.

Tale studio si compone di 194 pagine ed è per ora pubblicato in francese, tedesco e italiano. La versione olandese sarà disponibile all'inizio del 1964.

Prezzo di vendita : Fr.b. 250,— ; Lit. 3.120.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1963.

che modifica l'articolo 42 del regolamento n. 3 e gli articoli 5 e da 69 a 72 del regolamento n. 4

(Assegni familiari per i figli di titolari di pensioni o di rendita e per gli orfani)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 51,

Visto il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 42, come è stato modificato dal regolamento n. 16 ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 4 che determina le modalità di applicazione e completa le disposizioni del regolamento n. 3 ⁽³⁾, e in particolare gli articoli 5 e da 69 a 72,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il sistema di calcolo degli assegni familiari per gli orfani e figli di titolari di pensioni o di rendite previsto all'articolo 42 del regolamento n. 3 e agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 4 si è rivelato di applicazione troppo complessa, ed è d'uopo sostituire detto sistema con uno più semplice;

Considerando che è opportuno applicare le nuove disposizioni anche nei casi in cui sono già state liquidate prestazioni in virtù delle vecchie disposizioni, pur salvaguardando i diritti acquisiti;

Considerando che è opportuno applicare le nuove disposizioni con effetto retroattivo nei casi in cui delle prestazioni non abbiano potuto essere liquidate sulla base delle vecchie disposizioni, allorché il diritto alle prestazioni era in atto;

Considerando che l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha dichiarato

che il regolamento seguente può surrogare gli accordi di cui all'articolo 69, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 42 del regolamento n. 3, modificate dal regolamento n. 16, sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 42

1. I beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato membro e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro hanno diritto agli assegni familiari in conformità delle disposizioni della legislazione del paese debitore della pensione o della rendita come se risiedessero in questo paese.

2. I beneficiari di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri hanno diritto agli assegni familiari in conformità delle disposizioni della legislazione

a) del paese di loro residenza, se risiedono nel territorio di uno Stato membro in cui si trova una delle istituzioni debentrici delle loro pensioni o delle loro rendite,

b) dello Stato membro in cui hanno compiuto il loro più lungo periodo di assicurazione-vecchiaia, se risiedono nel territorio di uno Stato membro in cui

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561/58.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 31 dicembre 1961, pag. 1649/61 e n. 6 del 22 gennaio 1962, pag. 131/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597/58.

non si trovi nessuna delle istituzioni debentrici delle loro pensioni o delle loro rendite, come se risiedessero nel territorio del primo Stato.

Se la legislazione applicabile in virtù del presente paragrafo non prevede assegni familiari per i beneficiari di pensioni o di rendite, i supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita per i figli, previsti da questa legislazione, sono assimilati agli assegni familiari e pagati integralmente, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 1 lettera b) seconda frase del presente regolamento.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli.

4. Nei casi in cui delle prestazioni siano concesse in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, le istituzioni degli Stati membri diversi da quello la cui legislazione è applicabile in virtù di detto paragrafo non corrispondono supplementi o maggiorazioni di pensioni o di rendita per i figli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento.

5. In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono accordati degli assegni familiari a favore dei figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro, in conformità della legislazione del paese debitore della rendita, come se i figli risiedessero o fossero allevati nel territorio di questo Stato.

6. In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che non dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, la concessione degli assegni familiari per i suoi figli è regolata dalle seguenti norme :

a) se il lavoratore deceduto è stato assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro e se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono dovuti conformemente alla legislazione del primo Stato membro come se l'orfano risiedesse o fosse allevato in questo paese ;

b) se il lavoratore deceduto è stato assoggettato alla legislazione di più Stati membri e :

i) se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di uno di questi Stati, gli assegni familiari sono dovuti in conformità della legislazione di questo Stato membro ;

ii) se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono dovuti in conformità della legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione-vecchiaia, come se l'orfano risiedesse o fosse allevato nel territorio di quest'ultimo Stato.

7. Il pagamento delle prestazioni dovute in virtù del presente articolo è sospeso se, in ragione dell'esercizio di un'attività professionale, assegni familiari sono dovuti in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio il titolare della pensione o della rendita risiede o nel territorio del quale l'orfano risiede o è allevato. »

Articolo 2

Le disposizioni degli articoli da 69 a 72 del regolamento n. 4 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 69

1. Per beneficiare degli assegni familiari o dei supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita in conformità delle disposizioni dell'articolo 42 del regolamento, l'interessato inoltra domanda all'istituzione competente per la corresponsione di dette prestazioni.

2. Tuttavia, se l'interessato risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, egli può inoltrare domanda tramite l'istituzione corrispondente del luogo di residenza.

3. Ove e quando risulti necessario, la Commissione amministrativa determina le modalità complementari per l'inoltro e l'istruzione delle domande di prestazioni.

Articolo 70

1. L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione, che gli corrisponde le prestazioni in applicazione dell'articolo 42 del regolamento, dell'esercizio di un'attività professionale, nonché di ogni mutamento nella situazione dei figli suscettibile di modificare il diritto agli assegni familiari o ai supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita ed ogni modifica del numero dei figli per i quali prestazioni di questo genere sono dovute.

Articolo 71

1. Il pagamento degli assegni familiari dovuti in virtù dell'articolo 42 del regolamento è effettuato secondo le disposizioni degli articoli da 41 a 46 del presente regolamento d'applicazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l'istituzione competente per il pagamento degli assegni familiari dovuti in virtù dell'articolo 42 del regolamento.

Articolo 72

L'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione designata ovvero l'organismo determinato dall'autorità competente del paese di residenza dei figli o del beneficiario della pensione o della rendita presta i suoi buoni uffici all'istituzione competente che si propone di promuovere ricorso contro la persona che abbia indebitamente ottenuto degli assegni familiari. »

Articolo 3

La lettera e) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento n. 4 è sostituita da quanto segue :

« e) Le istituzioni designate o gli organismi determinati dalle autorità competenti, specificamente in virtù delle disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5, dell'articolo 21 paragrafo 1, dell'articolo 24 paragrafo 1, dell'articolo 31 paragrafo 1 lettera d), dell'articolo 53, dell'articolo 63 paragrafo 2, dell'articolo 65, dell'articolo 67 paragrafo 2, dell'articolo 68 paragrafo 2, dell'articolo 71 paragrafo 2, dell'articolo 72, dell'articolo 74 paragrafo 3 e dell'articolo 79 paragrafo 1 del presente regolamento di applicazione (allegato 5). »

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore del regolamento n. 3.

2. I periodi di occupazione o di attività professionale ovvero i periodi assimilati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato membro prima della data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni maturato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1963.

3. Con riserva delle disposizioni dei paragrafi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo, delle prestazioni sono dovute in virtù del presente regolamento, anche se si riferiscono ad un avvenimento anteriore alla data della sua entrata in vigore.

4. Gli assegni familiari dovuti in virtù dell'articolo 42, nonché i supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita per i figli, che hanno già formato oggetto di una liquidazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituiscono d'ufficio oggetto di una nuova liquidazione da parte di un'istituzione competente, in base alle disposizioni del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di esso.

Quando l'importo delle prestazioni da concedere, in base alle disposizioni del presente regolamento, è inferiore a quello delle prestazioni già liquidate, la differenza fra i due importi è versata dall'istituzione i cui oneri sono stati ridotti. Il calcolo di questa differenza è stabilito al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le prestazioni che sono state oggetto di una regolare domanda inoltrata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono state liquidate, benché ne fosse maturato il diritto in virtù delle disposizioni sostituite da questo regolamento, sono liquidate d'ufficio conformemente alle nuove disposizioni, con effetto retroattivo, a decorrere dalla data in cui è iniziato il diritto.

6. I casi in cui nessun diritto era maturato in virtù delle disposizioni del regolamento n. 3, sostituite dal presente regolamento, saranno regolati sulla base delle nuove disposizioni, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se gli interessati ne fanno domanda entro due anni a decorrere da questa data. In questo caso, le disposizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, per quanto riguarda la decadenza e la prescrizione dei diritti, non sono opponibili agli interessati.

Articolo 5

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1963

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I »

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 ;

Previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione ;

Considerando che in data 19 dicembre 1963 il Governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione le misure di salvaguardia che intende applicare con decorrenza dal 1° gennaio 1964 ; che tali misure consistono in una proroga oltre il 31 dicembre 1963 delle restrizioni attualmente vigenti in materia di importazioni di mele da tavola della categoria « I » in provenienza dagli Stati membri ;

Considerando che dal 15 agosto 1963 il Governo della Repubblica federale applica per le importazioni di mele da tavola un sistema di prezzi minimi, il cui livello nel dicembre 1963 è di DM 73 per 100 kg ; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi sui mercati di riferimento, l'importazione delle mele della categoria « II » è stata vietata con decorrenza dal 2 settembre 1963 e dall'8 settembre 1963, per quanto riguarda rispettivamente i paesi terzi e gli Stati membri ; che le importazioni di mele da tavola

della categoria « I », qualunque fosse la provenienza, sono state vietate con decorrenza dal 21 settembre 1963, eccezion fatta per le varietà Jonathan, gruppo Délicious, Cox's Orange, Ingrid Marie, Boskoop e Stayman Winesap ;

Considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 23, entro il 31 dicembre 1963, gli Stati membri rinunciano, per gli ortofrutticoli classificati nella categoria di qualità « I », alle restrizioni quantitative ed alle misure di effetto equivalente, nonché all'applicazione del disposto dell'articolo 44 del Trattato ;

Considerando che, rispetto ad una situazione normale, i prezzi delle mele da tavola rilevati sul mercato della Repubblica federale di Germania nel dicembre 1963 possono essere considerati relativamente bassi ; che l'evoluzione dei prezzi constatati sullo stesso mercato negli anni precedenti è stata caratterizzata da un ribasso temporaneo delle quotazioni nella prima quindicina di gennaio ;

Considerando che, a seguito della totale liberalizzazione, prevista per il 1° gennaio 1964, delle mele classificate nella categoria di qualità « I », la situazione del mercato rischia di peggiorare notevolmente ; che questo ribasso dei prezzi, che interesserebbe principalmente le mele da tavola di inferiore valore commerciale, provocherebbe perturbazioni gravi e tali da ripercuotersi su tutto il mercato delle mele da tavola ;

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 965/62.

Considerando che, di conseguenza, i prezzi delle mele da tavola rischiano di raggiungere, nei primi giorni del gennaio 1964, un livello inferiore del 20 % al prezzo medio rilevato durante gli ultimi tre anni ;

Considerando che il regolamento n. 23 ammette, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia per l'importazione dei prodotti in causa se, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, questo mercato subisce o rischia di subire in uno Stato membro, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni che possano compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato ;

Considerando che ogni misura volta a ritardare la liberalizzazione delle importazioni di mele della categoria di qualità « I », salvo le mele delle varietà commercialmente apprezzate è tale da ovviare al rischio di gravi perturbazioni ; che, dato il carattere derogatorio di queste misure, è opportuno limitarle strettamente nel tempo ; che in tal senso si devono modificare le misure notificate dal Governo della Repubblica federale di Germania ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a sospendere dal 1° al 12 gennaio 1964 inclusi, le importazioni di mele da tavola della categoria di qualità « I » diverse da quelle delle varietà seguenti :

Jonathan, gruppo Delicious, Cox's Orange, Ingrid Marie, Boskoop, Stayman Winesap, Kalterer Bohemer, Black Ben Davis, Lavina e Morgenduft.

La presente autorizzazione è valida soltanto se le importazioni di mele da tavola della categoria « II » rimangono vietate in applicazione dell'articolo 44 del Trattato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, ogni giorno lavorativo, i prezzi rilevati sui mercati di Düsseldorf, Francoforte, Monaco ed Amburgo per ciascuna delle varietà di mele da tavola considerate per il calcolo del prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

Articolo 3

La presente decisione è valida fino al 12 gennaio 1964 incluso.

La Commissione, nondimeno, procederà prima di tale data ad una modifica della decisione qualora le misure di cui all'articolo 1 non risultino più rispondenti alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 23 del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1964

che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I »

(Il testo francese è il solo facente fede)

(64/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 965/62.

Previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione ;

Considerando che in data 30 dicembre 1963 il Governo della Repubblica francese ha notificato alla Commissione le misure di salvaguardia che ha deciso di adottare a decorrere dal 1° gennaio 1964 ; che tali misure consistono nel limitare la liberalizzazione delle mele della categoria « I » — da effettuare entro il 31 dicembre 1963 — alle varietà seguenti : Cox's orange, Delicious (Golden, Red, Starking, Richared, ecc.), Jonathan, Reinettes (du Canada, Reine des Reinettes, du Mans, de Champagne), Stayman Winesap, King David, James Grieve, Boskoop, Calville, Kalterer, Black Ben Davis, Morgenduft, Lavina, Laxton Superb, Ingrid Marie ;

Considerando che la Repubblica francese applica, per le importazioni di mele da tavola, un sistema di prezzi minimi il cui livello per il mese di dicembre è di 1 franco per kg ; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi sui mercati di riferimento, le importazioni di mele da tavola delle categorie « II » e « I » di qualsiasi provenienza sono state vietate a decorrere dal 6 settembre 1963 ;

Considerando che l'articolo 9 del regolamento n. 23 prevede che entro il 31 dicembre 1963 gli Stati membri rinunciano, per gli ortofrutticoli classificati nella categoria di qualità « I », alle restrizioni quantitative ed alle misure di effetto equivalente, nonché all'applicazione del disposto dell'articolo 44 del Trattato ;

Considerando che, rispetto al prezzo medio degli ultimi tre anni, i prezzi delle mele da tavola rilevati sul mercato della Repubblica francese nel mese di dicembre 1963, debbono essere considerati relativamente bassi ma, a causa da una parte dell'abbondanza della produzione nazionale e, dall'altra, dell'assenza di apprezzabili importazioni, dev'essere escluso che tale livello dei prezzi sia dovuto alle importazioni dei prodotti liberalizzati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 23 ;

Considerando tuttavia che le importazioni di mele della categoria di qualità « I » appartenenti a determinate varietà non potrebbero che peggiorare

la situazione del mercato delle mele in Francia, specialmente a causa delle misure di salvaguardia in vigore nella Repubblica federale per il periodo compreso fra il 1° e il 12 gennaio 1964 incluso ;

Considerando che delle misure che consentano di ritardare la liberalizzazione delle importazioni delle mele della categoria di qualità « I », salvo le mele delle varietà commercialmente apprezzate, sono tali da ovviare al rischio di gravi perturbazioni ; che, dato il carattere derogatorio di tali misure, è opportuno limitarle strettamente nel tempo ; che in tal senso si debbono modificare le misure notificate dal Governo della Repubblica francese,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le misure di salvaguardia notificate alla Commissione dalla Repubblica francese il 30 dicembre 1963 sono applicabili fino al 12 gennaio 1964 incluso, sempre che le importazioni di mele da tavola della categoria « II » rimangano vietate in applicazione dell'articolo 44 del Trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione, ogni giorno lavorativo, i prezzi rilevati nei mercati generali di Parigi per ciascuna varietà delle mele da tavola considerate per il calcolo del prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile fino al 12 gennaio 1964 incluso. Essa è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1964.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

R. MARJOLIN

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Risultati dei Bandi di gara

(64/3/CEE)

Per il Bando di gara n. 183 pubblicato nel n. 15 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 28 febbraio 1962

concernente : Costruzione di una nuova strada : bivio Afgoi — bivio Vittorio d'Africa (Somalia),

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

Murri et Ruvir

C.P. 418 — Mogadiscio

16.224.971,55 Shso. (offerta accettata)

(64/4/CEE)

Per il Bando di gara n. 187 pubblicato nel n. 16 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 6 marzo 1962

concernente : Fornitura di attrezzature tecniche e di un camion-laboratorio per la raccolta del sangue (Senegal),

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

Lotto 2 (centrifuga) :

(una parte)

Ets. Jeumont

9/11, allées Canard — Dakar

803.100 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 3 (camion-laboratorio) :

Ets. Ertec — Etudes et Réalisations Techniques

55, av. Albert Sarraut — Dakar

14.786.797 franchi C.F.A. (offerta accettata)

(impianto per sterilizzazione) :

Ets. Jeumont

9/11, allées Canard — Dakar

3.724.600 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Partecipazione : 7 imprese

(64/5/CEE)

Per il Bando di gara n. 198 pubblicato nel n. 31 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 26 aprile 1962

concernente : Sistemazione di sorgenti con trivellazione di pozzi, costruzione di sbarramenti ed esecuzione delle tubazioni, (Costa d'Avorio),

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

Lotto 1 (parziale) :

Ets. de Lisle et Cie.

B. P. 501 — Abidjan

58.179.145 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 1 (restante) e

Lotto 2 : — Sté. Africaine de Sondages, Injections, Forages de Côte d'Ivoire
B.P. 1811 — Abidjan

— Cie. Générale de Forages « Cofor »
Bd. Félix Eboué — Dakar

— Sté. Electrification Africaine
B. P. 952 — Dakar

— Haniel & Lueg
Düsseldorf (Germania)

— Sté. Travaux Afrique
Route de la Pharmacie Fédérale — Dakar

(congiuntamente e solidalmente ; mandatario comune : Sté. Africaine de Sondages, Injections, Forages de Côte d'Ivoire)

275.095.506 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 3 : Fratelli Costa fu Ernanio

Via Croce Rossa 15 — Fidenza (Parma)

259.937.650 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 4 : — Costruzioni Idrauliche e Stradali S.N.C.

Piazza Saltarelli 4 — Firenze

— Rimboschimenti e Costruzioni
Via Plana, 13 — Roma

— Entr. F. Hetzel
13, rue Colonel Fabien — Varangeville (Meurthe et Moselle) ;
B. P. 446 — Abidjan

(congiuntamente e solidalmente ; mandatario comune : Entr. F. Hetzel)

121.108.100 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 5 : — Lorraine de Travaux Publics Africains

B.P. 446 — Abidjan

— Sté. Eau & Assainissement — Socoman

B. P. 1876 — Abidjan

— Sté. d'Equipement pour l'Afrique

B. P. 828 — Abidjan

(congiuntamente e solidalmente ; mandatario comune : Lorraine de Travaux Publics Africains)

104.137.201 franchi C.F.A. (offerta accettata)

(64/6/CEE)

Per il Bando di gara n. 201 pubblicato nel n. 32 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 30 aprile 1962

concernente : Attrezzatura di 3 centri di apprendistato con materiali necessari all'arredamento ed allo studio tecnico (Gabon),

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

Lotto 1 + 2 (parziale) :

Société Commerciale Industrielle et Agricole du Haut-Ogooué, Libreville

2.329.811 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 3 : Société Davum — Libreville

566.300 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 4 + 5 :

Société Diesel Gabon — Libreville

Lotto 4 : 4.472.601 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 5 : 5.158.770 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Lotto 6 : (suddiviso in 6 parti) :

1^a parte: Etablissements Hamelle — Libreville

4.862.607 franchi C.F.A. (offerta accettata)

3^a parte: C.F.A.O. — Libreville

222.200 franchi C.F.A. (offerta accettata)

4^a parte: Compagnie Soudanaise — B. P. 84 — Douala (Camerun)

1.674.309 franchi C.F.A. (offerta accettata)

5^a parte: Siemi — B. P. 257 — Brazzaville (Congo)

353.730 franchi C.F.A. (offerta accettata)

6^a parte: Matra-Werke — Francoforte sul Meno (Germania)

301.072 franchi C.F.A. (offerta accettata)

(64/7/CEE)

Per il Bando di gara n. 220 pubblicato nel n. 68 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 31 luglio 1962

concernente : Idrico della città di Ouidah (Dahomey)

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

- Société Franzetti
Dakar (Senegal) — 16, rue Hangle
 - Société Enga
Abidjan (Costa d'Avorio)
(congiuntamente e solidalmente)
- 41.077.115 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Partecipazione : 8 imprese

(64/8/CEE)

Per il Bando di gara n. 224 pubblicato nel n. 75 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 16 agosto 1962

concernente : Costruzione dell'Istituto di economia rurale a Bamako (Mali)

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

- Union Maliennne de Construction « U.M.C. »
B. P. 188 — Bamako

82.294.475 franchi C.F.A. (offerta accettata)

(64/9/CEE)

Per il Bando di gara n. 226 pubblicato nel n. 81 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 3 settembre 1962

concernente : Costruzione, in unico lotto, di 64 sbarramenti in terra per sistemazione idro-agricola, nella Repubblica dell'Alto Volta,

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

- Rimboschimenti e Costruzioni
Via Virgilio — Roma
- Orsolini Concelli
Via Lima — Roma

(congiuntamente e solidalmente)

1.549.274.500 franchi C.F.A. (offerta accettata)

Partecipazione : 10 imprese

(64/10/CEE)

Per il Bando di gara n. 246 pubblicato nel n. 108 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 1° novembre 1962

concernente : Fornitura di unità meccaniche di lavoro per il ripristino dei collegamenti stradali (Somalia)

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

5 autocarri ribaltabili — « Büssing », mod. LS 55

2 autobotti — « Büssing », mod. LS 55 :

Mohamed Behi Abdullahi — Mogadiscio

230.000 DM (offerta accettata)

2 livellatori apripista (moto grader) — « Huber-Warco », mod. 10-D :

The Somalilands Trading Cy. —

Rappresentante della Hovers Constructie N.V. Holland — Tilburg

144.000 Fiorini olandesi (offerta accettata)

2 trattori — « Allis Chalmers », mod. 350 :

Ditta Seferian & Cie. — Mogadiscio

Rappresentante della Allis Chalmers Italiana S.p.A. — Milano

31.436.444 Lire (offerta accettata)

2 trattori muniti di gomme — « Tiger », mod. T/50, motore Alfa Romeo, con 2 ruspe semoventi (scrapers) mod. TR/71 :

Moncalvi — Pavia

39.590.000 Lire (offerta accettata)

(64/11/CEE)

Per il Bando di gara n. 248 pubblicato nel n. 124 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 28 novembre 1962.

concernente : Costruzione di 110 pozzi e di 48 recinti di vaccinazione nella Repubblica del Niger,

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

Lotto 4 : Les Travaux Souterrains

Parigi

114.112.954 franchi C.F.A. (variante)

Partecipazione : 8 imprese

(64/12/CEE)

Per il Bando di gara n. 269 pubblicato nel n. 23 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 13 febbraio 1963

concernente : Costruzione di infrastrutture necessarie all'ampliamento del Porto di St.-Pierre (Territorio delle Isole di St.-Pierre e Miquelon)

le Autorità locali hanno designato aggiudicatario :

Sté. de Construction des Batignolles
11, rue d'Argenson — Parigi 8
711.990.578 franchi C.F.A. (offerta accettata)
Partecipazione : 8 imprese

**Approvazione di investimenti di carattere sociale nelle Repubbliche del
Niger, della Costa d'Avorio e del Congo (Brazza)**

(64/13/CEE)

In data 16 dicembre 1963, la Commissione, in conformità all'articolo 5, § 1, della Convenzione di applicazione relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, ha approvato il finanziamento di tre progetti di carattere sociale, e cioè :

1) Nella Repubblica del Niger :

Progetto n. 11.21.804 : Studi per il riadattamento dell'ospedale di Niamey (n. di protocollo F/NI/60a/62) con stanziamento provvisorio di 25.000.000 di franchi C.F.A. (equivalenti a circa 101.000 unità di conto).

2) Nella Repubblica della Costa d'Avorio :

Progetto n. 11.21.512 : Scuola normale superiore di Abidjan (n. di protocollo F/CI/61/63) con stanziamento provvisorio di 300.000.000 di franchi C.F.A. (equivalenti a circa 1.215.000 unità di conto).

3) Nella Repubblica del Congo (Brazza) :

Progetto n. 11.23.207 : Studi per la strada Sibiti — Jacob (n. di protocollo F/MC/46a/62) con stanziamento provvisorio di 17.000.000 di franchi C.F.A. (equivalenti a circa 69.000 unità di conto).

**Bando di gara n. 342 : Gara indetta dalla Repubblica islamica di
Mauritania per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Euro-
pea — Fondo europeo di sviluppo**

(64/14/CEE)

Convenzione : 203/F/MO/E

Progetto : 12.21.207

Oggetto :

Sistemazione della strada Kaedi — Kiffa, nella Repubblica islamica di Mauritania. I lavori, in unico lotto, comprendono :

- costruzione di due ponti da m 74 e m 37
- costruzione delle platee, delle condotte e degli scolli
- movimenti di terra
- costruzione parziale di strada in terra battuta.

Stima :

369.500.000 franchi C.F.A. (pari a circa 1.498.000 US dollari).

Termine di esecuzione :

14 mesi massimo.

Avviso importante relativo alla partecipazione :

Si informano i concorrenti che saranno accettate le sole offerte presentate da imprese o da rappresentanti autorizzati che abbiano visitato i posti in cui saranno eseguiti i lavori in questione e che abbiano preso contatto con la Direzione dei Servizi tecnici di Nouakchott (Mauritania). Le visite dovranno essere effettuate al massimo entro un mese dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

Le offerte,

in lingua francese, debbono pervenire a mezzo raccomandata indirizzata a « Monsieur le Directeur des Services Techniques du Ministère de Construction et des Travaux Publics de la R.I.M. », B. P. 237 a Nouakchott (Mauritania) entro le ore 18 locali dell'8 aprile 1964. L'apertura delle offerte avverrà il 10 aprile 1964 alle ore 9 locali presso la « Direction des Services Techniques du Ministère de la Construction et des Travaux Publics de la R.I.M. » a Nouakchott.

Il Capitolato d'appalto,

in lingua francese, può essere ottenuto su richiesta indirizzata al « Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer » (B.C.E.O.M.), 90, Boulevard de Latour-Maubourg, Parigi 7, che lo invierà per via aerea ed in porto franco. In tal caso la richiesta dovrà accludere un assegno per l'importo di 450 franchi francesi ed emesso all'ordine dello stesso nominativo. Il Capitolato in questione potrà anche essere ritirato direttamente presso il « B.C.E.O.M. » a Parigi, allo stesso prezzo.

Per consultazione del Capitolato :

1. Direction des Services Techniques du Ministère de la Construction et des Travaux Publics de la R.I.M. a Nouakchott (Repubblica islamica di Mauritania) ;
2. Chambre de Commerce de la Mauritanie a Nouakchott (Mauritania) ;
3. Chambre de Commerce a Dakar (Senegal) ;
4. Ambassade de la Mauritanie, 5, rue Montévidéo a Parigi ;
5. Ambassade de la Mauritanie a Bad Godesberg, Friedrichstraße 8 ;
6. Commissione della Comunità Economica Europea, Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles ;
7. Servizi d'Informazione delle Comunità Europee a :
 - Bonn, Zitelmannstraße 11
 - L'Aia, Mauritskade 39
 - Lussemburgo, 18, rue Aldringer
 - Parigi 16, 61, rue des Belles-Feuilles
 - Roma, Via Poli, 29.

Per ulteriori informazioni :

Direction des Services Techniques du Ministère de la Construction et des Travaux Publics de la République Islamique de Mauritanie a Nouakchott (Mauritania).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

8083 ° — STUDI — SERIE SVILUPPO DELL'OLTREMARE

N. 1/1963 — Il mercato del caffè, del cacao e delle banane nei paesi della C.E.E

La Commissione aveva incaricato l'associazione INRA EUROPE Marketing Research Institute cui fa capo un certo numero di uffici di ricerca degli Stati membri (DIVO-Francoforte, NSvS-l'Aja, SEMA-Parigi, SIRME-Milano, SOBEMAP-Bruxelles), di condurre uno studio sull'attuale situazione e sull'evoluzione prevedibile nel mercato del caffè, del cacao e delle banane nei paesi membri della C.E.E. : Questi tre prodotti tropicali rappresentano infatti una notevolissima parte dell'entrata di un gran numero di paesi in fase di sviluppo.

In considerazione dell'interesse che tale studio può presentare per gli enti pubblici e gli ambienti privati che si occupano di tali problemi tanto nel quadro della C.E.E. quanto negli Stati associati, la Commissione ne ha deciso la pubblicazione.

La relazione dà una descrizione analitica delle condizioni concernenti l'importazione e il transito, la trasformazione, la distribuzione e la formazione dei prezzi dei prodotti in questione, illustra i risultati di un'inchiesta condotta presso i consumatori e formula proiezioni sui livelli di consumo nel 1970.

Il volume è di 226 pagine con 50 grafici. È messo in vendita nelle quattro lingue della Comunità al prezzo di Fr.b. 500 e Lit 6.250. Per motivi tecnici le versioni tedesca, italiana ed olandese hanno subito ritardi ma saranno disponibili prossimamente.

EURATOM — C.E.C.A. — C.E.E.

8084—TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La Commissione della Comunità Economica Europea ha disposto la pubblicazione di un'edizione completamente nuova della *Tariffa Doganale delle Comunità Europee* la quale, si rammenta, costituisce la raccolta completa dei dazi doganali fissati nei confronti dei paesi terzi nel quadro delle tre Comunità : Euratom, C.E.C.A. e C.E.E.

La realizzazione di tale opera ha richiesto un completo rifacimento della precedente edizione (gennaio 1961), specie mediante l'introduzione di modifiche autonome successivamente adottate e mediante la creazione di nuove sottovoci, resesi necessarie in seguito alla conclusione di accordi tariffari. Le aliquote dei dazi applicabili sono pertanto indicate secondo la loro natura — autonome o convenzionali — in due distinte colonne della tariffa. Inoltre, il testo delle sottovoci «convenzionali» è stato stampato in corsivo.

La nuova pubblicazione comporta inoltre diverse aggiunte ed allegati, fra cui un elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale hanno costituito oggetto di un provvedimento di sospensione totale o parziale.

L'utilizzazione del sistema dei fogli mobili permetterà l'aggiornamento agevole e rapido dell'opera. Questa si presenta sotto una rilegatura coperta di plastica, nelle quattro lingue ufficiali delle Comunità (332 pagine) ed è in vendita al prezzo di Fr.b. 750,— oppure Lit. 9.375,— che comprende anche l'abbonamento agli ulteriori fogli di modifica.

Le ordinazioni debbono essere indirizzate agli uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

EURONORME

L'Alta Autorità ha pubblicato due nuove Euronorme :

Prezzi in unità di conto (1 unità di conto A.M.E. = 1 \$ U.S.A.)		
Euronorm 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
Euronorm 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50

Si fornisce qui l'elenco delle Euronorme sinora apparse :

Euronorm 1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
Euronorm 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
Euronorm 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
Euronorm 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
Euronorm 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
Euronorm 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
Euronorm 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
Euronorm 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
Euronorm 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
Euronorm 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
Euronorm 11-55	Prova di trazione su lamiera sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a 3,0 escluso	0,70
Euronorm 12-55	Prova di piegamento delle lamiera e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
Euronorm 13-55	Prova di piegamento alterno delle lamiera e dei nastri di acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
Euronorm 14-58	Prova di imbutitura Erichsen modificata	0,50
Euronorm 15-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Esame della superficie	0,35
Euronorm 16-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Tipi e qualità	0,70
Euronorm 17-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,50
Euronorm 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
Euronorm 19-57	Travi I.P.E. — Travi ad ali parallele	0,35
Euronorm 20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
Euronorm 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50

Euronorm 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
Euronorm 27-62	Designazione convenzionale degli acciai	0,70
Euronorm 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione .	0,35
Euronorm 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
Euronorm 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
Euronorm 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
Euronorm 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise. Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
Euronorm 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise. Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato . .	0,50
Euronorm 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico	0,50
Euronorm 53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35

Nei paesi membri, le Euronorme si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

<i>Nella Repubblica federale di Germania :</i>	Beuth-Vertrieb GmbH Berlin W 15, Uhlandstraße 175
<i>Nel Belgio e nel Lussemburgo :</i>	Institut Belge de Normalisation — I.B.N. — Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne
<i>In Francia :</i>	Association Française de Normalisation — A.F.N.O.R. — 23, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris (2°)
<i>In Italia :</i>	Ente Nazionale Italiano di Unificazione — U.N.I. — Piazza A. Diaz, 2, Milano
<i>Nei Paesi Bassi :</i>	Nederlands Normalisatie-Instituut (N.N.I.) 's-Gravenhage, Postbus 70.

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità Europee, 2, place de Metz — Lussemburgo (conto corrente postale n. 191-90).